

CODICE ETICO

PARTITO SOCIALDEMOCRATICO

(PSD)

Libertà · Democrazia · Popolo

PRIMA EDIZIONE — CONGRESSO FONDATIVO

PREAMBOLO

Il presente Codice Etico traduce in regole di condotta i principi enunciati nella Carta dei Valori e i requisiti fissati dallo Statuto del Partito SocialDemocratico. È il documento che disciplina il comportamento individuale degli iscritti, dei dirigenti, dei candidati e degli eletti del PSD nello svolgimento dell'attività politica e nell'esercizio della rappresentanza pubblica.

Il Codice Etico non sostituisce la legge: opera in aggiunta ad essa, fissando standard di condotta più rigorosi di quelli minimi giuridicamente esigibili. Il PSD ritiene che un partito politico, in quanto strumento di partecipazione democratica e candidato a esercitare il potere pubblico, debba pretendere da chi lo rappresenta una condotta esemplare, non una condotta semplicemente lecita.

La sottoscrizione del presente Codice è condizione di iscrizione al partito ai sensi dell'art. 5 dello Statuto. La sua violazione comporta procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 33 e 34 dello Statuto. Le procedure di accertamento, contraddittorio e ricorso sono quelle ivi disciplinate; il presente Codice non le duplica.

I doveri qui enunciati riguardano tutti gli iscritti al PSD. I doveri specifici dei Titoli IV (dirigenti), V (candidati ed eletti) e VI (Tesoriere e responsabili finanziari) si aggiungono a quelli generali e non li sostituiscono.

TITOLO I — PRINCIPI GENERALI

Art. 1 — Lealtà ai valori

1. L'iscritto al PSD si impegna ad agire in modo coerente con i principi enunciati nella Carta dei Valori, sia nell'attività interna al partito sia nella propria condotta pubblica.

2. La coerenza richiesta è sostanziale e non meramente formale: non riguarda l'adesione esteriore alle posizioni del partito ma l'effettivo comportamento dell'iscritto nelle situazioni in cui i valori sono messi alla prova.
3. Il dissenso interno su singole posizioni politiche, espresso nei modi e nelle sedi previste dallo Statuto, non costituisce violazione del dovere di lealtà. Costituisce violazione il comportamento pubblico sistematicamente e platealmente in contrasto con i valori fondanti.

Art. 2 — Onestà e integrità

1. L'iscritto al PSD si comporta secondo onestà, integrità morale, senso di responsabilità verso la collettività.
2. È vietato all'iscritto:
 - utilizzare la propria appartenenza al partito per ottenere vantaggi personali, professionali, economici o di status non spettanti;
 - chiedere o accettare regali, favori, ospitalità o altre utilità che possano ragionevolmente compromettere l'imparzialità delle proprie scelte politiche;
 - utilizzare informazioni acquisite in ragione del proprio ruolo nel partito per finalità estranee all'attività politica.
3. I doni di cortesia di valore simbolico, conformi agli usi sociali, non rientrano nei divieti di cui al comma 2.

Art. 3 — Rispetto della persona

1. L'iscritto al PSD riconosce a ogni persona, dentro e fuori il partito, la dignità inalienabile enunciata nella Carta dei Valori.
2. Sono vietati comportamenti discriminatori fondati su genere, orientamento sessuale, identità di genere, origine etnica o nazionale, religione, convinzioni personali, condizioni di salute, disabilità, età, condizione economica.
3. Sono vietate molestie sessuali, molestie morali, condotte vessatorie o intimidatorie nei confronti di iscritti, dirigenti, candidati, eletti, dipendenti, collaboratori e volontari del partito.
4. È vietato l'uso di linguaggio aggressivo, denigratorio, sessista, razzista, omotransfobico, xenofobo o comunque contrario al rispetto della persona, nelle comunicazioni pubbliche e private connesse all'attività politica, comprese quelle online.

Art. 4 — Veridicità e correttezza dell'informazione

1. L'iscritto al PSD si attiene a criteri di veridicità nelle proprie comunicazioni pubbliche.
2. È vietato:
 - diffondere consapevolmente informazioni false, alterate o decontestualizzate per ottenere vantaggi politici;
 - attribuire ad avversari politici dichiarazioni o comportamenti non documentati;
 - utilizzare immagini, audio o video manipolati senza esplicita indicazione della loro natura.

3. L'errore involontario, una volta riconosciuto, comporta il dovere di rettifica pubblica nelle stesse forme e nella stessa sede in cui è stata diffusa l'informazione errata.

Art. 5 — Riservatezza

1. L'iscritto al PSD mantiene la riservatezza sulle deliberazioni di organi interni quando esplicitamente richiesto, sulle informazioni personali di altri iscritti acquisite in ragione del ruolo, e sui dati riservati relativi all'attività del partito.
2. Il dovere di riservatezza non si applica alla denuncia di condotte illecite o gravemente scorrette, che è anzi tutelata ai sensi del Titolo VII.
3. Il dovere di riservatezza non può essere invocato per coprire fatti di rilevanza disciplinare, penale o amministrativa.

TITOLO II — CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 6 — Definizione

1. Si ha conflitto di interessi quando un iscritto, in ragione di interessi personali, familiari, professionali, economici o associativi, si trova in posizione tale da compromettere — o da poter ragionevolmente apparire compromettere — l'imparzialità e l'integrità del proprio agire politico.
2. Il conflitto di interessi rilevante può essere attuale, potenziale o apparente. Tutti e tre i tipi sono soggetti agli obblighi del presente Titolo.

Art. 7 — Dichiarazione

1. L'iscritto che assume una carica interna al partito, una candidatura a carica pubblica o una carica pubblica per il PSD, presenta una dichiarazione scritta in cui indica:
 - le proprie attività professionali e i principali rapporti di lavoro;
 - le partecipazioni societarie rilevanti, dirette e indirette;
 - le cariche ricoperte in associazioni, fondazioni, sindacati, ordini professionali, organizzazioni religiose strutturate;
 - eventuali rapporti contrattuali rilevanti con la pubblica amministrazione, in proprio o tramite società di cui sia titolare o socio rilevante;
 - ogni altra circostanza che possa configurare conflitto di interessi rispetto alle materie politiche di sua competenza.
2. La dichiarazione è aggiornata almeno annualmente e ogni volta che intervengano variazioni rilevanti.
3. Le dichiarazioni di dirigenti nazionali, regionali, candidati ed eletti sono pubblicate sul sito del partito.

Art. 8 — Astensione

1. L'iscritto in conflitto di interessi su una specifica decisione si astiene dal partecipare alla discussione e alla votazione, dichiarandone la ragione.
2. L'astensione è registrata a verbale.
3. Costituisce violazione grave del presente Codice il mancato rispetto dell'obbligo di astensione, anche quando la decisione assunta sia in sé legittima.

Art. 9 — Incompatibilità

1. Sono incompatibili con la carica di Segretario, Vicesegretario, membro della Direzione Nazionale, Tesoriere, Segretario regionale e candidato a cariche pubbliche per il PSD le seguenti situazioni, salvo dichiarazione di rinuncia o sospensione delle stesse al momento dell'assunzione della carica:
 - titolarità o partecipazione di controllo in società che gestiscono concessioni di servizi pubblici, in società partecipate dallo Stato in misura superiore al 20%, o in imprese in rapporto contrattuale rilevante con la pubblica amministrazione;

- direzione di testate giornalistiche o di emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale;
 - cariche apicali in lobby registrate o in associazioni di rappresentanza di interessi economici settoriali;
 - cariche di vertice in confessioni religiose strutturate.
2. La verifica delle incompatibilità è di competenza del Collegio dei Garanti ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

TITOLO III — CONDOTTA NELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA

Art. 10 — Stile della comunicazione politica

1. L'iscritto al PSD partecipa al dibattito pubblico mantenendo un livello di confronto adeguato alla qualità della democrazia che il partito propone.
2. La critica politica nei confronti di avversari, anche dura e netta, è parte fisiologica della democrazia ed è pienamente legittima. Sono invece vietati:
 - attacchi personali estranei al merito politico;
 - aggressioni fondate su caratteristiche personali (genere, orientamento sessuale, origine, salute);
 - linguaggio violento, minatorio o disumanizzante;
 - chiamate generiche all'odio o alla violenza contro categorie di persone.

Art. 11 — Uso dei social media

1. I principi del presente Codice si applicano integralmente alla comunicazione sui social media, anche quando svolta su profili personali, ogni volta che l'iscritto sia identificabile come tale o quando si esprima su temi di rilevanza politica.
2. L'iscritto evita interazioni online incompatibili con il rispetto della persona, anche quando provocato. La provocazione altrui non giustifica la violazione del Codice.
3. È vietato l'uso di profili anonimi o falsi (sock puppets) per amplificare artificialmente messaggi politici, attaccare avversari, manipolare il dibattito interno al partito o quello pubblico.
4. L'iscritto non condivide consapevolmente contenuti manipolati, fake news o teorie cospirazioniste, e rettifica pubblicamente eventuali condivisioni effettuate per errore.

Art. 12 — Rapporti con i mezzi di informazione

1. L'iscritto che parla pubblicamente in nome del partito è autorizzato a farlo solo se ricopre una carica che lo legittimi o se ha ricevuto specifico mandato.
2. L'iscritto che esprime opinioni personali su temi politici precisa, quando il contesto lo richieda, di parlare a titolo individuale e non come portavoce del partito.
3. È vietato concordare, anche informalmente, scambi di servizi tra l'iscritto e operatori dell'informazione che possano alterare l'imparzialità della copertura giornalistica.

TITOLO IV — DOVERI DEI DIRIGENTI

Art. 13 — Esemplarità

1. I dirigenti del partito a ogni livello — nazionale, regionale, provinciale, di Circolo — hanno il dovere di rappresentare con la propria condotta l'esempio dei valori che il partito professa.
2. La carica dirigenziale comporta una responsabilità accresciuta e non un'immunità rafforzata. L'eventuale violazione del presente Codice da parte di un dirigente è valutata con maggiore severità rispetto alla stessa violazione commessa da un iscritto privo di responsabilità organizzative.

Art. 14 — Cura della vita interna

1. Il dirigente promuove all'interno della propria struttura una cultura di rispetto reciproco, ascolto, pluralismo delle opinioni e contendibilità democratica delle decisioni.
2. Il dirigente non utilizza la propria posizione per favorire affiliazioni clientelari, blocchi correntizi privi di trasparenza, scambi di sostegni interni a danno del merito politico.
3. Il dirigente garantisce che le procedure di selezione interna previste dallo Statuto siano applicate effettivamente e non aggirate attraverso prassi informali.

Art. 15 — Trasparenza

1. I dirigenti elencati all'art. 30 dello Statuto pubblicano, nei termini e nei modi ivi previsti, la propria situazione reddituale e patrimoniale.
2. Le delibere degli organi collegiali sono rese pubbliche nei tempi previsti dallo Statuto, fatta eccezione per le materie esplicitamente riservate.
3. Il dirigente non utilizza risorse del partito (beni, personale, collaboratori, strumenti, denaro) per finalità personali o per il sostegno a correnti interne.

TITOLO V — DOVERI DEI CANDIDATI E DEGLI ELETTI

Art. 16 — Sottoscrizione del Codice di Condotta

1. Il candidato del PSD a una carica pubblica sottoscrive, oltre al presente Codice Etico, il Codice di Condotta degli eletti previsto dall'art. 26 dello Statuto.
2. La sottoscrizione del Codice di Condotta è condizione di candidatura. Il candidato che si rifiuti di sottoscriverlo o che lo sottoscriva con riserva è escluso dalla lista.

Art. 17 — Lealtà al programma

1. L'eletto del PSD è tenuto a difendere, nell'esercizio della propria carica pubblica, il Programma Politico del partito e gli indirizzi assunti dagli organi competenti.
2. La libertà di coscienza è riconosciuta e tutelata sulle materie indicate come tali dallo Statuto e dai regolamenti interni, nonché sulle questioni etiche di rilevante portata individuale.
3. Il dissenso reiterato e sistematico dell'eletto rispetto al Programma e agli indirizzi del partito è valutato dagli organi disciplinari ai sensi degli artt. 33 e 34 dello Statuto.

Art. 18 — Trasparenza patrimoniale degli eletti

1. L'eletto pubblica all'inizio del mandato, annualmente e alla fine del mandato la propria situazione reddituale e patrimoniale.
2. La pubblicazione include, oltre alle informazioni richieste dalla legge:
 - l'elenco dei beni immobili posseduti, anche all'estero;
 - le partecipazioni societarie rilevanti, dirette o indirette;
 - le attività finanziarie superiori a soglie definite dal Regolamento Attuativo;
 - gli incarichi retribuiti o non retribuiti diversi da quello elettivo;
 - le variazioni patrimoniali significative occorse durante il mandato.

Art. 19 — Registro degli incontri (lobbying personale)

1. L'eletto del PSD tiene e pubblica un registro personale degli incontri avuti, in ragione del proprio mandato, con portatori di interesse organizzati.
2. Sono soggetti a registrazione gli incontri con: rappresentanti di lobby registrate, dirigenti di imprese di rilevanti dimensioni, dirigenti di associazioni di rappresentanza, rappresentanti di Stati esteri o loro emanazioni.
3. Il registro indica per ciascun incontro: data, luogo, soggetto incontrato, oggetto della discussione, eventuali documenti scambiati.

4. Sono escluse dall'obbligo di registrazione le attività ordinarie di rappresentanza svolte in luoghi pubblici (assemblee, manifestazioni, dibattiti) e gli incontri che non riguardino specifiche decisioni di competenza dell'eletto.

Art. 20 — Cumulo di incarichi e indennità

1. L'eletto del PSD si attiene al limite di mandati elettivi previsto dall'art. 27 dello Statuto.
2. L'eletto rifiuta cumuli di indennità non strettamente connessi all'esercizio del proprio mandato.
3. L'eletto versa al partito la quota della propria indennità prevista dall'art. 26 dello Statuto. Il mancato versamento per oltre tre mensilità consecutive, salvo cause documentate di forza maggiore, costituisce violazione del Codice Etico.

Art. 21 — Comportamento in aula e nei rapporti istituzionali

1. L'eletto del PSD esercita la propria funzione con dignità, partecipando attivamente ai lavori istituzionali, rispettando le regole procedurali e i diritti degli altri rappresentanti.
2. Sono vietati comportamenti ostruzionistici fisici, atti di violenza simbolica o effettiva, esibizioni demagogiche incompatibili con la dignità della funzione.
3. La critica politica anche dura nei confronti di membri di altri partiti, del Governo, di istituzioni pubbliche è parte legittima dell'attività parlamentare; non lo sono gli attacchi personali e la disumanizzazione dell'avversario politico.

TITOLO VI — DOVERI DEL TESORIERE E DEI RESPONSABILI FINANZIARI

Art. 22 — Indipendenza

1. Il Tesoriere e i responsabili finanziari delle strutture territoriali esercitano le proprie funzioni in autonomia rispetto alla linea politica del Segretario e degli altri organi dirigenti, nei limiti della normativa vigente e del presente Codice.
2. Il Tesoriere ha facoltà, e dovere, di rifiutare donazioni o operazioni finanziarie incompatibili con la legge, con lo Statuto o con il presente Codice, anche quando ciò comporti svantaggio politico per il partito.

Art. 23 — Tracciabilità

1. Tutte le operazioni finanziarie del partito, a ogni livello, sono tracciate e documentate.
2. Sono vietati i pagamenti in contanti per importi superiori alle soglie di legge e, in ogni caso, per ogni importo che la natura dell'operazione consenta di gestire diversamente.
3. È vietato l'utilizzo di fondi extra-bilancio, conti non dichiarati o intestazioni fittizie.

Art. 24 — Verifica delle donazioni

1. Il Tesoriere verifica la provenienza e la conformità di ciascuna donazione ai sensi degli artt. 28-29 dello Statuto e della normativa vigente.
2. Le donazioni sospette per modalità, frequenza, segmentazione fra più donatori formalmente distinti ma sostanzialmente collegati sono respinte e segnalate al Collegio dei Garanti.

TITOLO VII — TUTELA DEI SEGNALANTI (WHISTLEBLOWING)

Art. 25 — Diritto di segnalazione

1. Ogni iscritto al PSD ha diritto di segnalare condotte di iscritti, dirigenti, candidati, eletti o collaboratori del partito che risultino in violazione della legge, dello Statuto o del presente Codice Etico.
2. La segnalazione è indirizzata alla Commissione Nazionale di Garanzia, che ne accerta la fondatezza e attiva i procedimenti previsti dagli artt. 33 e 34 dello Statuto.

Art. 26 — Modalità

1. La segnalazione può essere effettuata in forma scritta, tramite canale dedicato sul sito del partito, anche in forma anonima.
2. Il canale di segnalazione garantisce la cifratura delle comunicazioni, la conservazione separata dei dati identificativi del segnalante, l'accesso ristretto ai soli membri della Commissione Nazionale di Garanzia.
3. Le modalità tecniche di funzionamento del canale sono definite dal Regolamento Attuativo dello Statuto.

Art. 27 — Tutela del segnalante

1. Il segnalante in buona fede è tutelato contro qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, da parte del partito e dei suoi membri.
2. Costituiscono ritorsione, fra l'altro:
 - la rimozione, sospensione o demansionamento da cariche interne;
 - l'esclusione da candidature, da liste elettorali, da gruppi di lavoro, da delegazioni;
 - la diffusione di informazioni che possano danneggiare la reputazione del segnalante;
 - il deferimento disciplinare strumentale.
3. Le ritorsioni costituiscono violazione grave del Codice Etico e sono valutate dalla Commissione Nazionale di Garanzia con procedura prioritaria.

Art. 28 — Segnalazioni in mala fede

1. Le segnalazioni dolosamente infondate, presentate al solo scopo di danneggiare la persona segnalata, costituiscono a loro volta violazione del Codice Etico.
2. La buona fede del segnalante si presume. La prova della mala fede è a carico di chi la afferma.

Art. 29 — Casi di particolare gravità

1. Per le segnalazioni relative a violenza di genere, molestie sessuali, comportamenti discriminatori sistematici, è istituita all'interno della Commissione Nazionale di Garanzia una sottocommissione

dedicata, composta in maggioranza da membri di genere diverso da quello della persona segnalata, con formazione specifica.

2. La trattazione di tali segnalazioni avviene con procedura accelerata e con tutela rafforzata della riservatezza della persona segnalante.

TITOLO VIII — RAPPORTI CON IL PERSONALE E CON I VOLONTARI

Art. 30 — Rispetto dei dipendenti

1. Il partito riconosce ai propri dipendenti diritti, retribuzione, condizioni di lavoro conformi alla contrattazione collettiva e, ove possibile, di livello superiore, in coerenza con la centralità che il PSD attribuisce al lavoro nelle proprie posizioni programmatiche.
2. È vietato ai dirigenti del partito ogni comportamento di abuso di autorità nei confronti dei dipendenti, compresi: richieste di prestazioni eccedenti l'orario contrattuale senza compenso, pressioni politiche estranee al rapporto di lavoro, molestie morali o sessuali.

Art. 31 — Riconoscimento del lavoro volontario

1. Il partito riconosce il valore politico, culturale e organizzativo del lavoro volontario degli iscritti, su cui in larga parte si fonda l'attività del PSD a tutti i livelli.
2. Il volontariato non sostituisce attività che richiederebbero personale retribuito secondo standard professionali.
3. Ai volontari è riconosciuto il diritto a un trattamento dignitoso, alla formazione, al rimborso delle spese vive sostenute per l'attività del partito.

TITOLO IX — RAPPORTI CON ALTRE FORZE POLITICHE E SOCIALI

Art. 32 — Confronto democratico

1. L'iscritto al PSD riconosce alle altre forze politiche legittimamente operanti nel quadro costituzionale lo stesso diritto di partecipazione democratica che rivendica per il proprio partito.
2. Il confronto politico, anche aspro, è condotto nel rispetto della dignità degli avversari e delle regole costituzionali.

Art. 33 — Rapporti con le associazioni e i movimenti

1. Il PSD riconosce l'autonomia delle associazioni della società civile, delle organizzazioni sindacali, dei movimenti sociali e culturali, e si rapporta ad essi nel rispetto della loro indipendenza.
2. È vietato l'uso strumentale delle associazioni come articolazioni occulte del partito o come strumenti di pressione clientelare.

Art. 34 — Rapporti con le confessioni religiose

1. Il PSD si rapporta alle confessioni religiose nel rispetto della laicità dello Stato enunciata dalla Carta dei Valori e dei principi costituzionali.
2. Nessun iscritto al PSD può chiedere o accettare appoggio politico in cambio dell'impegno del partito a sostenere posizioni di parte di una specifica confessione su materie civili.

TITOLO X — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 — Sottoscrizione

1. La sottoscrizione del presente Codice è condizione per l'iscrizione al PSD ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.
2. La sottoscrizione comporta l'impegno individuale a osservare i doveri qui enunciati e ad accettare le procedure di accertamento e disciplinari previste dallo Statuto.

Art. 36 — Modifica

1. Il presente Codice è modificato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei delegati votanti, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.
2. Le proposte di modifica possono essere presentate dalla Direzione Nazionale, dall'Assemblea Nazionale, dal Collegio dei Garanti o da almeno il 20% degli iscritti.

Art. 37 — Rinvio allo Statuto

1. Per le procedure di accertamento delle violazioni, di contraddittorio, di sanzione e di ricorso si rinvia agli artt. 33 e 34 dello Statuto.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Codice si applicano lo Statuto, la Carta dei Valori, la Costituzione e le leggi della Repubblica.

Codice Etico adottato dal Congresso Fondativo — Prima Edizione